

## Relazione tecnica

Il presente decreto, composto di 14 articoli, reca disposizioni in merito all'obbligo informativo previsto all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Tale obbligo riguarda le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità apolide costituite in base alla legge dello Stato italiano, rientranti nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa, che individuano un'altra impresa del gruppo ai fini della presentazione, per loro conto, della Comunicazione Rilevante, ovvero sia del modello di comunicazione contenente le informazioni generali sul gruppo e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui esso opera.

Al riguardo, per garantire un set comune di informazioni, viene recepito un modello standard di notifica sviluppato dal Quadro Inclusivo sul BEPS e approvato a novembre 2024 ("Article 8.1.3 Notification Template and other Information Reporting Requirements. Tax Challenges Arising from the Digitalisation of Economy").

In questo contesto, l'articolo 1 è dedicato alle definizioni, l'articolo 2 disciplina la scelta dell'impresa dichiarante, l'articolo 3 si sofferma sui soggetti tenuti alla notifica, l'articolo 4, concernente il contenuto della notifica, elenca le informazioni e i dati da fornire nel modello da trasmettere all'Agenzia delle entrate, affrontati più nel dettaglio negli articoli da 5 a 11 - articolo 5 (Informazioni sul gruppo), articolo 6 (Informazioni sull'entità), articolo 7 (Riferimenti della persona di contatto), articolo 8 (Informazioni sulla controllante capogruppo), articolo 9 (Informazioni sull'impresa designata), articolo 10 (Informazioni sull'impresa locale designata), articolo 11 (Periodo di riferimento della notifica). L'articolo 12 disciplina, inoltre, il termine per la trasmissione del modello di notifica. L'articolo 13 riguarda gli effetti in caso di notifica omessa o ritardata. Infine, ai sensi dell'articolo 14, il modello di notifica, e le relative modalità di trasmissione, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Dal punto di vista finanziario, alle disposizioni di cui al presente decreto non si ascrivono effetti, in considerazione della natura procedurale delle stesse.**

